

denza del contratto di mutuo (Cassazione 5 maggio 1936).

Per quanto concerne, infine, le garanzie, fa presente che, tenuto anche conto della rilevante decurtazione di debito effettuata dal Canali nel 1938, l'ipoteca iscritta a favore dell'Istituto deve ritenersi idonea a coprire il residuo credito dell'I.N.A. stesso.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone, in ogni modo, al Comitato e al Consiglio perchè vogliano decidere in merito alla nuova proposta del Canali, sia per quanto concerne l'interesse da applicarsi per il calcolo del residuo debito, sia per quanto si riferisce all'interesse da adottarsi per l'ammortamento di tale residuo debito in trenta anni.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio la questione Canali con la proposta di stabilire il saggio nella misura del 5,50 per cento, subordinando la concessione alla condizione, da porre nel nuovo contratto, per cui eventuali futuri interessi di mora siano computati al sei per cento.

o ° o

c) RETROCESSIONE DI N. 7750 AZIONI DELLA "COMPAGNIA DI ROMA"
A VARIE COMPAGNIE NAZIONALI -

Il Direttore Generale riferisce che con deliberazione del 26 settembre 1940-XVIII il Consiglio di amministrazione autorizzò l'Istituto a partecipare al capitale costitutivo della "Compagnia di Roma" con una quota di L.100 milioni, con facoltà di cederne il 40% ed a parità di condizioni con le "Assicurazioni Generali".

All'atto della costituzione della Compagnia anzidetta la quota di partecipazione dell'Istituto, per effetto dell'avvenuta partecipazione di altre Compagnie di assicurazione, venne fissata in

